



Tirocini Formativi

Il tirocinio consiste in un'esperienza formativa professionalizzante presso una struttura convenzionata con l'Università e offre l'opportunità agli studenti e/o ai neolaureati di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite nel corso della formazione accademica.

In genere, esiste una distinzione tra:

- **Tirocinio curricolare**, rivolto agli studenti che, per conseguire il titolo accademico, debbano o possano svolgere attività formative pratiche in strutture anche esterne all'Ateneo. Il periodo del tirocinio è determinato dall'impegno necessario a conseguire i crediti formativi universitari (CFU) previsti dai singoli Corsi di studi e si completa con la verifica finale del profitto.

- **Tirocinio formativo e di orientamento**, rivolto a laureandi e/o laureati da non più di diciotto mesi, è finalizzato alla conoscenza diretta e all'inserimento nel mondo del lavoro. E' uno strumento facoltativo che consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non costituendo, come il tirocinio curricolare, un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al periodo di studio.

Nel linguaggio corrente, oltre al termine tirocinio si utilizza spesso quello di **stage** (riferito prevalentemente all'attività diretta all'inserimento dello stagista nel mondo del lavoro).

L'art. 8, D.M. n. 142/98 estende le disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento a:

- **Cittadini comunitari** che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi.
- **Cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante un decreto ministeriale** da emanare a cura del Ministro del Lavoro di concerto con i Ministri dell'Interno, della Pubblica Istruzione e dell'Università e Ricerca.
Secondo quanto disposto nel nostro ordinamento, dunque, i lavoratori extracomunitari sono destinatari della normativa relativa ai tirocini salva la necessità di un decreto ministeriale che definisca le regole applicative.

Ad oggi (2007), **il previsto decreto non è ancora stato emanato**; pertanto risulta difficile l'attivazione dei tirocini con stranieri extracomunitari.

La **durata massima del tirocinio** varia in relazione al tipo di tirocinio ed ai soggetti da ospitare come tirocinanti.

In particolare, essa è pari a:

- **4 mesi** se si tratta di studenti che frequentano la scuola secondaria
- **6 mesi** se si tratta di lavoratori inoccupati o disoccupati (compresi quelli iscritti alle liste di mobilità)
- **6 mesi** se si tratta di allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione
- **12 mesi** se si tratta di studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, nonché scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi



- **12 mesi** se si tratta di persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge n. 381/91 (invalidi fisici, psichici e sensoriali; ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico; tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno; soggetti indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)
- **24 mesi** se si tratta di soggetti portatori di handicap. Nel computo dei limiti massimi di durata sono **esclusi**: gli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del **servizio militare o civile** i periodi di **astensione obbligatoria per maternità**.

È inoltre ammessa la **proroga** del tirocinio entro i limiti massimi di durata previsti.

GLI OBBLIGHI DEI TIROCINANTI

Il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
- Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze
- Rispettare i regolamenti aziendali.